

ALLEGATO "A"

NUOVO TESTO STATUTARIO DELL'ASSOCIAZIONE INCORPORANTE

PREAMBOLO

La cooperazione è una componente del processo economico e sociale moderno.

La Costituzione della Repubblica Italiana sancisce questo principio riconoscendo la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità ed impegnando lo Stato a promuoverla ed a favorirne l'incremento.

La cooperazione che si ispira alla Dottrina sociale della Chiesa:

- valorizzando la persona umana;
- integrando l'iniziativa del singolo con la realizzazione, su base volontaria, del libero principio associativo;
- assicurando il suo inserimento nella vita economica e sociale, presta un concorso insostituibile all'organizzazione di una compiuta società democratica.

Gli aspetti attuali della società italiana mostrano il segno di deficienze e squilibri strutturali ancora profondi, dal che sorge l'aspirazione al conseguimento di una più sollecita e integrale giustizia nei rapporti sociali.

La giustizia nei rapporti sociali è il valore fondamentale della società. La cooperazione, ispirata ai principi della Dottrina sociale della Chiesa, contribuisce a garantire l'equità sociale.

Ciò postula l'apporto irrinunciabile di un Movimento cooperativo altamente ispirato, profondamente convinto della modernità della sua funzione e solidamente organizzato su basi di autentica irrinunciabile mutualità.

La cooperazione espressa dai principi della Dottrina sociale della Chiesa realizza, sul piano concreto, l'ideale della più elevata umana fraternità, ponendosi con finalità proprie e permanenti quale strumento di trasformazione delle strutture sociali.

Componente armonizzatrice del processo e del progresso economico e sociale, questa cooperazione, fortemente caratterizzata, si costituisce ed opera in piena autonomia dai partiti politici e dalle altre organizzazioni di rappresentanza degli interessi di cittadini e di imprese ma ricercando con gli stessi un ampio confronto.

Essa conferisce il massimo impulso alla solidarietà fra i consumatori e fra i produttori e tra utenti ed erogatori di servizi:

- per la loro emancipazione da ogni condizione di emarginazione sociale e per il raggiungimento della proprietà familiare;
- per la loro emancipazione rispetto all'obiettivo irrinunciabile di ritrovata coesione sociale;
- per la piena e democratica loro partecipazione al controllo ed alla gestione dei mezzi di produzione e di scambio;
- per la loro presenza sempre più cosciente ed attiva nella vita economica nazionale ed internazionale;
- per la loro preparazione civica all'acquisizione sempre maggiore di consapevoli responsabilità amministrative e politiche.

Il Movimento cooperativo, nelle prospettive che si presentano alla società democratica attuale, si manifesta come un elemento dinamico di espansione economico-sociale che può conseguire tutte le proprie mete attraverso forme idonee di integrazione orizzontale e verticale.

L'allargamento dei mercati, l'adozione di nuove tecniche produttive e di comunicazione e l'avvento dei moderni processi distributivi, richiedono ai cooperatori cristiani, in modo categorico, la rinuncia ad ogni esclusivismo particolaristico, ad ogni frammentarietà di iniziative e l'incontro ed il coordinamento di tutte le loro forze per attribuire al Movimento, nei suoi vari settori, dimensioni economiche e capacità sufficienti a superare le difficoltà di ogni congiuntura ed a fronteggiare la concorrenza dei monopoli privati e pubblici.

Nell'unione di tutti, nella solidarietà e sussidiarietà dell'impegno, si realizza, in concreta espressione cooperativa il motto evangelico che libera gli uomini, attraverso la fraterna e concorde volontà comune, dall'ingiustizia sociale e determina le condizioni del benessere e della pace.

ART. 1 - DENOMINAZIONE. FINALITÀ

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 7 dello Statuto della Confederazione Cooperative Italiane – Associazione nazionale autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo e delle imprese sociali, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 – è costituita, fra gli enti cooperativi e mutualistici, le imprese sociali e tutti gli altri enti aderenti alla Confederazione medesima e aventi sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Bologna e delle Province di Modena e Reggio Emilia, l'Associazione denominata **“Confcooperative – Unione territoriale Terre d’Emilia”**.

2. La denominazione abbreviata è **“Confcooperative Terre d’Emilia”**. Ai soli fini del presente statuto, la Confederazione Cooperative Italiane verrà brevemente denominata Confcooperative Nazionale.

3. L'Associazione non ha scopo di lucro.

4. L'Associazione **“Confcooperative Terre d’Emilia”** è struttura territoriale di Confcooperative Nazionale e la rappresenta nell'ambito della Città metropolitana di Bologna, della Provincia di Modena e della Provincia di Reggio Emilia nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confcooperative Nazionale.

5. La denominazione **“Confcooperative Terre d’Emilia”** può essere mantenuta fino a quando costituirà articolazione territoriale di Confcooperative Nazionale. In caso di revoca della rappresentanza da parte di Confcooperative Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 15 dello Statuto confederale, la denominazione dovrà essere modificata immediatamente e, comunque, entro 7 giorni dalla notifica della revoca, sopprimendo nella denominazione stessa le parole **“Confcooperative Terre d’Emilia”**.

6. L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto.

7. Confcooperative Terre d’Emilia è soggetto in possesso di personalità giuridica ed è iscritta nel Registro della Persone Giuridiche competente per territorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

8. Confcooperative Terre d’Emilia ha sede in Bologna.

9. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano in quanto compatibili le norme dello statuto di Confcooperative Nazionale.

ART. 2 – PRINCIPI, FINALITÀ ED ESERCIZIO DI FUNZIONI DI INTERESSE PUBBLICO

1. Riprendendo quanto indicato nel Preambolo, la Confcooperative Terre d'Emilia ispira la propria azione ai principi ed alla tradizione sociale cristiana ed è aperta a quanti pongono a fondamento della vita associativa i valori di libertà, di pluralismo, di partecipazione, di solidarietà, di sussidiarietà, di promozione della dignità della persona umana e di impegno verso la tutela dell'ambiente e della sostenibilità dello sviluppo economico e sociale.

2. La Confcooperative Terre d'Emilia, nel rispetto dei principi ispiratori, nell'ambito degli indirizzi generali e delle direttive della Confcooperative Nazionale e della Confcooperative Emilia Romagna, esplica, nel proprio territorio di competenza, i compiti che la Confederazione svolge in campo nazionale ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto e, fra quelli, in particolare:

- a) la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali;
- b) la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici degli enti cooperativi, delle imprese sociali e degli altri enti aderenti e dei loro soci;
- c) la difesa della cooperazione e delle imprese sociali quali fattori di trasformazione e progresso delle strutture sociali e della coesione sociale;
- d) lo sviluppo della coscienza cooperativa, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione cooperativa ed imprenditoriale delle imprese associate e dei loro soci e amministratori degli enti aderenti, alla formazione identitaria e professionale dei quadri, tecnici e altri lavoratori addetti degli enti stessi, nonché alla diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
- e) lo sviluppo della coscienza solidaristica e dell'imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione associativa;
- f) la promozione e l'attuazione del principio di sussidiarietà e di cooperazione fra le diverse realtà associate
- g) incoraggia la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra uomo e donna nell'ambito dell'imprenditoria cooperativa e delle imprese sociali;
- h) la promozione, di nuove iniziative cooperative e di imprese sociali e dello sviluppo degli enti aderenti;
- i) la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra uomo e donna nell'ambito dell'imprenditoria cooperativa e delle imprese sociali;
- j) la promozione della crescita del movimento cooperativo e delle imprese sociali, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e di recente ordinamento democratico;
- k) la formazione e la preparazione dei lavoratori, degli imprenditori familiari, dei piccoli operatori economici e dei cittadini in genere, con particolare riguardo sia all'imprenditoria giovanile, sia all'acquisizione e gestione degli strumenti di produzione, scambio e servizio nell'economia cooperativa e sociale;
- l) la promozione, l'assistenza e l'attuazione dei servizi amministrativi, legali, sindacali, tecnico economici, di assistenza alla stipula dei contratti agrari in deroga ai sensi della Legge 203/1982, di patronato e di assistenza agli enti aderenti ed ai loro associati, anche favorendo l'istituzione di

sportelli di servizi e circoli dei soci in ogni caso ed assicurando il collegamento con gli organi e gli uffici di Confcooperative Emilia-Romagna e della Confcooperative Nazionale;

m) l'attuazione di tutte le eventuali funzioni attribuite alla Confcooperative Terre d'Emilia da Confcooperative Nazionale e da Confcooperative Emilia-Romagna;

n) la raccolta di ogni documentazione, nonché la raccolta ed elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione e delle imprese sociali, anche ai fini di interesse generale;

o) la promozione, la cura e la valorizzazione, attraverso le opportune attività di comunicazione, dell'immagine della cooperazione nel territorio di competenza;

p) la stipula di accordi e di contratti collettivi di lavoro integrativi per il territorio di competenza;

q) la designazione, salvo diversa disposizione di legge, dei rappresentanti di Confcooperative negli enti, negli istituti e nelle autorità provinciali e locali, dandone notizia a Confcooperative Nazionale ed a Confcooperative Emilia-Romagna;

r) la promozione e l'assicurazione della partecipazione degli enti aderenti all'attività di Confcooperative Emilia-Romagna e di Confcooperative Nazionale, nonché la loro rappresentanza nelle assemblee per la elezione degli organi di Confcooperative Emilia-Romagna e di Confcooperative Nazionale;

s) la cessione di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché l'assistenza agli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, nonché la formazione ai propri associati;

t) l'assunzione di partecipazioni ed interessenze di ogni tipo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

u) la predisposizione di progetti di valenza provinciale o interprovinciale per la promozione, lo sviluppo e l'assistenza delle imprese di cui all'art. 3.

3. Per il conseguimento delle finalità predette, Confcooperative Terre d'Emilia potrà:

a) avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico sociali, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;

b) stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca nonché partecipare ad enti ed organizzazioni italiane, straniere ed internazionali aventi scopi affini.

4. Confcooperative Terre d'Emilia collabora con Confcooperative Nazionale per l'adempimento, da parte dei revisori, delle funzioni ispettive e di revisione, secondo la legge ed i regolamenti emanati dai competenti organi di Confcooperative Nazionale.

5. Confcooperative Terre d'Emilia e gli enti associati riconoscono, tra i valori fondanti la propria organizzazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.

6. Le imprese che aderiscono a Confcooperative respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza della Confederazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

7. Il mancato rispetto delle norme etiche di Confcooperative e dei doveri degli associati è sanzionato con la diffida e l'esclusione.

8. Confcooperative Terre d'Emilia esercita inoltre le funzioni demandate da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici.

ART. 3 - ADESIONE. EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI

1. Gli enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e le imprese sociali, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto dello Statuto confederale, fanno parte ad ogni effetto della Confcooperative Terre d'Emilia. Il rapporto associativo si instaura solo con l'avvenuta immatricolazione da parte di Confcooperative nazionale.

2. Con l'adesione delle cooperative e di altri enti si intendono associati a Confcooperative, finché permane l'adesione, anche i soci degli enti medesimi cui è affidata la loro rappresentanza nelle assemblee dell'Associazione, come definito in sede regolamentare.

3. Può essere consentita, in base a procedure definite in sede di Regolamento confederale, l'adesione di società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi e mutualistici già aderenti o loro controllate, nonché di società semplici o di fatto o di associazioni di tutela professionali, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.

4. Può essere altresì consentita, in base a procedure definite in sede regolamentare, l'adesione di enti ed organismi con finalità solidaristiche o che esplichino attività affini a quelle della cooperazione e delle imprese sociali, o che comunque ne favoriscano l'incremento.

5. Il rapporto associativo si instaura solo con l'avvenuta immatricolazione da parte di Confcooperative Nazionale.

6. Gli enti a carattere regionale ed interprovinciale, interregionale e nazionale che hanno sede legale nel territorio delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia aderiscono direttamente a Confcooperative Emilia-Romagna e Confcooperative Nazionale pur conservando il diritto alla partecipazione all'assemblea di Confcooperative Terre d'Emilia ai sensi dell'art.11, comma 8, dello Statuto confederale e al voto per l'elezione degli organi di Confcooperative Terre d'Emilia.

7. Apposite norme del Regolamento confederale precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonché le procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui allo Statuto ed al Regolamento confederale.

8. A tal fine gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione.

9. Gli enti aderenti godono del diritto di partecipazione alle assemblee, secondo le norme del presente Statuto.

10. Quando, per la particolare natura dell'ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività, non ricorrano i presupposti dell'adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all'ammissione dello stesso, secondo l'apprezzamento e le modalità all'uopo enunciati dal Consiglio di presidenza di Confcooperative Nazionale.

11. L'adesione a Confcooperative Nazionale comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali, territoriali, nelle quali si articola la Confederazione.

12. Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.

13. Ancorché non espressamente previsti nelle proposte e nelle delibere di adesione, gli enti aderenti sono obbligati a:

a) osservare il presente Statuto, lo Statuto confederale, gli Statuti delle Federazioni nazionali e di Confcooperative Emilia-Romagna e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi;

b) osservare, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, le disposizioni emanate da Confcooperative Nazionale, dalle Federazioni nazionali e da Confcooperative Emilia-Romagna;

c) versare regolarmente il contributo associativo dovuto a Confcooperative Nazionale, nella misura stabilita dagli organi competenti, nonché i contributi obbligatori per legge o per regolamento governativo;

d) abbonarsi a "Italia Cooperativa";

e) comunicare a Confcooperative Terre d'Emilia gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'ente, alle quali ha diritto di partecipare, con diritto di parola, un rappresentante di Confcooperative Terre d'Emilia;

f) ricevere la revisione e il monitoraggio previsti dallo Statuto confederale, nonché le revisioni e le ispezioni che Confcooperative è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento conseguito ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 14-12-1947, n. 1577 e sue successive modifiche.

ART. 4 - RECESSO ED ESCLUSIONE

1. Il recesso è regolato dall'art. 24 del codice civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera organizzazione confederale. Il recesso produce effetto solo dalla ricezione, da parte di Confcooperative Nazionale, della relativa comunicazione con allegata la delibera in copia autentica adottata dall'organo competente. I recessi comunicati alla sola Confcooperative Terre d'Emilia continuano ad essere improduttivi di effetti giuridici.

2. Può essere causa di esclusione, l'adesione ad altra organizzazione nazionale, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo se non sia stata comunicata e concordata preventivamente con Confcooperative secondo le procedure stabilite dal Regolamento delle adesioni. In tal caso si applicano le norme del precedente comma.

3. Della dichiarazione di recesso prende atto Confcooperative Nazionale e ne dà comunicazione a tutte le strutture territoriali e settoriali interessate. Essa è produttiva di effetti giuridici secondo l'art. 24 comma 2 del codice civile.

4. L'esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statuari ovvero turbino la compagine sociale ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui allo Statuto ed ai Regolamenti confederali o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all'organizzazione nel suo complesso ed a tutti i livelli (confederale centrale o periferica).

5. L'esclusione è proposta dagli organi di Confcooperative Terre d'Emilia ed assume efficacia dopo la cancellazione dai ruoli confederali deliberata dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative Nazionale. Essa è sottoposta alla moratoria prevista dal Regolamento delle adesioni per consentire un eventuale intervento dell'istanza di livello immediatamente superiore a quella che ha adottato la deliberazione.

6. Trascorso il termine di moratoria di cui al comma precedente, avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di Confcooperative o alla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

7. L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione.

8. Gli enti esclusi sono obbligati nei confronti della Confederazione sino al momento della loro esclusione.

ART. 5 – ORGANI

1. Sono Organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) le Assemblee provinciali;**
- c) il Consiglio generale;
- d) il Consiglio di Presidenza;
- e) il Presidente;
- f) le Delegazioni provinciali;**
- g) il Segretario Generale, se nominato
- h) l'Organo di controllo.

ART. 6 - ASSEMBLEA GENERALE, COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea generale è costituita dai delegati degli enti aderenti in regola con il versamento del contributo associativo e dagli altri enti o soggetti che hanno diritto a parteciparvi a norma dello Statuto confederale. Per la partecipazione all'Assemblea e per l'elezione degli organi si applicano le norme regolamentari previste dallo Statuto confederale.

2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente su deliberazione del Consiglio generale ogni quattro anni per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7 e deve tenersi nel semestre precedente l'Assemblea nazionale che provvede alla elezione degli organi confederali secondo quanto previsto dallo statuto confederale.

3. L'Assemblea è convocata annualmente con i compiti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 7 e, in via straordinaria, quando il Consiglio generale ne ravvisi l'utilità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli enti aderenti.

4. In caso di Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali ovvero per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto gli enti aderenti che, almeno 10 giorni prima della celebrazione della stessa, siano in regola con il versamento del contributo associativo relativo ai quattro esercizi precedenti.

5. Confcooperative Terre d'Emilia dovrà comunicare tempestivamente a Confcooperative Nazionale l'elenco degli enti in regola e trasferire a quest'ultima il contributo associativo riscosso, salva l'autorizzazione a trattenere la quota territoriale. In mancanza di detta comunicazione, Confcooperative Nazionale potrà rinviare l'Assemblea e intervenire presso Confcooperative Terre d'Emilia con un proprio delegato.

6. Qualora si proceda nel corso del mandato alla elezione del Consiglio generale, questo verrà eletto con le norme applicate nella precedente Assemblea nazionale e avrà durata fino alla scadenza originariamente prevista per il precedente Consiglio, comunque coincidente con il semestre antecedente l'Assemblea nazionale.

7. I temi, gli argomenti e le modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio generale con regolamento. Si applica in ogni caso l'art. 2 del Regolamento confederale e tutti i provvedimenti in ordine all'elezione dei delegati, all'ordinato svolgimento dell'Assemblea ed alla composizione delle controversie sono adottate dalla Commissione dell'Assemblea istituita in base alla suddetta disposizione.

8. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le proposizioni del Consiglio generale e l'ordine del giorno dei lavori, è trasmesso a tutti gli enti aderenti almeno 50 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando è prevista l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 15 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.

9. L'Assemblea dei soci nomina l'ufficio di Presidenza, i Segretari, e la Commissione per la verifica dei poteri, quando essa ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi dell'Unione. Negli altri casi è presieduta dal Presidente di Confcooperative Terre d'Emilia.

10. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.

11. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio generale, del Consiglio di Presidenza, dell'organo di controllo, il Direttore e, se nominato, il Segretario generale. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, qualora non siano delegati, gli ex Presidenti delle Confcooperative Bologna, Modena e Reggio Emilia.

12. Il numero dei delegati spettanti agli enti aderenti verrà determinato secondo quanto disposto nel Regolamento dell'Assemblea di Confcooperative Nazionale, tenuto conto del numero degli enti

aderenti, dell'ampiezza della loro base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti o del livello contributivo, anche in concorso tra loro. I relativi parametri possono essere determinati anche in modo differenziato per settore.

13. Le liste dei candidati a consiglieri generali, da eleggere in seduta plenaria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. a), dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo dei voti all'Assemblea.

ART. 7 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Nel quadro degli indirizzi generali di Confcooperative Nazionale, l'Assemblea generale:

- a) formula il programma dell'attività ed elegge ogni quattro anni il Presidente di Confcooperative Terre d'Emilia ed i membri del Consiglio generale e dell'Organo di controllo;
- b) elegge i delegati degli enti aderenti alle Assemblee regionale e nazionale;
- c) esamina temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa e delle imprese sociali, il rapporto sullo stato dell'organizzazione territoriale e lo stato di attuazione del programma;
- d) approva proposte da presentare alle istituzioni pubbliche.

2. Le deliberazioni programmatiche dell'Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità dei voti esse si intendono respinte.

4. L'Assemblea inoltre può trattare altri argomenti riguardanti la cooperazione e le imprese sociali qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.

5. Compete all'Assemblea deliberare sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio generale. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei delegati all'Assemblea i quali abbiano fatto richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, sì da consentire l'esame preventivo da parte del Consiglio generale. Le modifiche statutarie sono approvate a maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.

6. Spetta, altresì, all'Assemblea ratificare, nella prima seduta utile, a maggioranza semplice, le modifiche statutarie apportate dal Consiglio generale che venissero richieste dal Ministero competente in materia di vigilanza cooperativa, nonché tutte le altre che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di provvedimenti legislativi **o che siano richieste dal Consiglio nazionale di Confcooperative Nazionale.**

ART. 8 – ASSEMBLEE PROVINCIALI

1. Antecedentemente lo svolgimento dell'Assemblea generale, di cui al comma 2 art. 6 del presente Statuto, e comunque almeno dieci giorni liberi prima dell'Assemblea generale, dovranno tenersi le Assemblee provinciali partecipate dagli enti aderenti con sede legale nei rispettivi territori della Città Metropolitana di Bologna e delle Province Modena e Reggio Emilia. In ogni caso, ogni ente aderente partecipa ad una sola Assemblea provinciale.

2. Le Assemblee provinciali:

- a) preparano i lavori dell'Assemblea generale;
- b) indicano all'Assemblea generale i componenti provinciali da eleggersi nel Consiglio generale secondo quanto previsto all'art.9 , **comma 1, lett. c)**;
- c) tra questi componenti, eleggono il coordinatore delle Delegazioni provinciali.

3. I temi, gli argomenti e le modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio generale.

4. Le Assemblee provinciali sono costituite dai delegati degli enti aderenti in regola con il versamento del contributo associativo.

5. Le Assemblee provinciali sono convocate dal Presidente su deliberazione del Consiglio generale.

6. L'avviso di convocazione delle Assemblee provinciali è trasmesso a tutti gli enti aderenti 15 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione delle Assemblee.

7. Le Assemblee provinciali sono presiedute dal Presidente di Confcooperative Terre d'Emilia.

8. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

9. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio generale, del Consiglio di Presidenza, dell'organo di controllo, il Direttore e, se nominato, il Segretario generale.

10. Il numero dei delegati spettanti agli enti aderenti verrà determinato secondo quanto disposto nel Regolamento dell'Assemblea di Confcooperative Nazionale, tenuto conto del numero degli enti aderenti, dell'ampiezza della loro base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti o del livello contributivo, anche in concorso tra loro. I relativi parametri possono essere determinati anche in modo differenziato per settore.

11. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea generale.

ART. 9 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio generale è composto:

- a. dal Presidente di Confcooperative Terre d'Emilia;
- b. da un numero minimo di 15 a un massimo di 30 componenti eletti fra i delegati all'Assemblea in seduta plenaria, con sistema maggioritario a liste bloccate e voto limitato a due terzi;
- c. da un numero tra gli 30 e 60 componenti indicati dalle assemblee provinciali, compresi i coordinatori provinciali.

2. Partecipano al Consiglio con diritto di parola ma non di voto, qualora non ne facciano parte a diverso titolo:

- a) i coordinatori settoriali o intersettoriali;
- b) coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente delle Confcooperative di Bologna, Modena e Reggio Emilia;
- c) il Direttore e, se nominato, il Segretario generale.

3. Assistono alle riunioni del Consiglio generale i componenti dell'Organo di controllo.

4. Il Consiglio generale potrà, a condizione che sia rispettato il principio di reciprocità, chiamare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di organizzazioni provinciali che svolgano attività di interesse cooperativo o attinenti l'impresa sociale.

5. I componenti durano in carica quattro anni, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 6 dell'art.6, e sono rieleggibili.

6. I componenti del Consiglio che non partecipano, durante l'anno solare almeno al 50% delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalle cariche al 31 dicembre dello stesso anno.

7. Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificano nel Consiglio tra i membri eletti dall'Assemblea si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla successiva Assemblea per il rinnovo degli Organi.

8. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio, i consiglieri rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare l'Assemblea per l'elezione degli organi.

9. Qualora non ne facciano parte a diverso titolo, potranno essere invitati alle riunioni del Consiglio i membri di organi di gestione o di controllo di società o enti designati da Confcooperative Terre d'Emilia.

11. Per i primi tre mandati spettano alle singole province un numero uguale di componenti il Consiglio generale in deroga da quanto stabilito nel presente articolo al comma 1.

ART. 10 - COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio generale, in attuazione degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa di Confcooperative Terre d'Emilia, fissandone gli orientamenti politico organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione. Imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l'intera organizzazione territoriale.

2. In particolare, il Consiglio generale:

- a) Elege, tra i suoi componenti, il Consiglio di presidenza, fissandone il numero tra un numero minimo di 18 ad un massimo di 24 componenti eletti;
- b) elegge, tra i suoi componenti, i Vicepresidenti; questi dovranno essere rappresentanti di province diverse tra loro e diverse da quella di provenienza del Presidente;
- c) approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- d) approva i regolamenti settoriali o intersettoriali di cui al successivo art. 19;

- e) delibera sulla convocazione dell'Assemblea generale, ne fissa i temi, approva il regolamento dell'Assemblea e nomina la Commissione dell'Assemblea;
- f) delibera sulla convocazione delle Assemblee provinciali, di cui all'art. 8 del presente Statuto, e ne fissa i criteri di svolgimento;
- g) determina i mezzi di finanziamento della Confcooperative Terre d'Emilia, nel rispetto delle decisioni di Confcooperative Nazionale e Confcooperative Emilia-Romagna, nonché la quota territoriale del contributo associativo dovuto a Confcooperative Terre d'Emilia;
- h) approva il bilancio preventivo e consuntivo di Confcooperative Terre d'Emilia e determina, ove necessario, il budget di spesa complessiva consentito per delega al Presidente ed al Consiglio di presidenza;
- i) delibera il Regolamento di funzionamento delle Delegazioni provinciali e territoriali, di cui all'art. 17bis;
- j) delibera sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione, attribuzione e durata;
- k) delibera sull'effettuazione di conferenze organizzative territoriali e di altre tematiche, stabilendone i temi;
- l) elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio generale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;
- m) rassegna all'Assemblea le proposte di modifica allo Statuto da esso formulate o ad esso sottoposte;
- n) esercita le funzioni ad esso specificamente demandate dall'Assemblea;
- o) delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture ed organi di Confcooperative Terre d'Emilia ad esclusione di quelle di competenza del Collegio dei probiviri della Confcooperative o della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione;
- p) nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente, e ne stabilisce le deleghe.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio generale è convocato dal Presidente, anche a richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. Le sue adunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei suoi componenti in carica; in seconda convocazione, che può avvenire anche lo stesso giorno, ma non prima di un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione, le adunanze sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi, anche con strumenti informatici di qualsiasi tipo, almeno otto giorni prima della data fissata per il Consiglio. Nei casi di urgenza la convocazione è fatta in modo che i componenti del Consiglio e l'organo di controllo siano informati almeno un giorno prima della riunione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo o la modalità di svolgimento, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, salvo il caso dell'elezione del Presidente di cui all'art. 14, comma 6, in cui occorre la maggioranza dei componenti il Consiglio generale.

6. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da un terzo dei presenti. Nelle votazioni, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

7. L'intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione, può essere esercitato anche o esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione.

ART. 12 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai componenti eletti dal Consiglio generale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a), e, senza diritto di voto, dal Segretario generale, se eletto, e dal Direttore.

2. Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con la frequenza ritenuta necessaria.

4. Le sue riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa un'ora dall'orario fissato essa si intenderà riunita in seconda convocazione. In tal caso è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

5. Assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza il Presidente dell'Organo di Controllo.

6. I componenti che non partecipano, durante l'anno solare almeno al 75% delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalle cariche al 31 dicembre dello stesso anno.

7. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di presidenza dirigenti dell'organizzazione che svolgono specifici incarichi di particolare rilevanza per il movimento cooperativo e per l'impresa sociale.

8. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificano tra i membri del Consiglio di presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio generale.

9. L'intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione, può essere esercitato anche o esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione.

ART. 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Spetta al Consiglio di presidenza curare la gestione e l'amministrazione di Confcooperative Terre d'Emilia nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio generale. In particolare:

a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, secondo lo schema tipo adottato da Confcooperative Nazionale, e sottoporlo per l'approvazione del Consiglio generale;

- b) predisporre e sottoporre al Consiglio generale le determinazioni sulla misura dei contributi associativi dovuti a Confcooperative Terre d'Emilia dagli enti aderenti;
- c) assumere o licenziare personale; approvare contratti di locazione o di servizi; deliberare l'acquisto di beni mobili;
- d) assumere e nominare il Direttore su proposta del Presidente, stabilendone compiti, funzioni e compensi;
- e) proporre l'ammissione degli enti che chiedono di aderire o l'esclusione delle aderenti, secondo quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari di Confcooperative Nazionale;
- f) costituire nel proprio seno un Ufficio di Presidenza, composto da un numero di consiglieri minimo di 6 e massimo di 9, e definirne il funzionamento; dell'Ufficio di Presidenza fanno parte il Presidente, i Vicepresidenti;
- g) nominare rappresentanti a convegni, congressi, commissioni, ed altre riunioni od eventi;
- h) adempiere a tutte le altre funzioni ordinarie e straordinarie che non siano di competenza del Consiglio generale;
- i) deliberare sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio generale;
- j) determinare i compensi del Presidente e dei Vicepresidenti. Fissare altresì l'importo massimo e le modalità di utilizzo delle spese di rappresentanza degli organi;
- k) deliberare, nei limiti fissati dal Consiglio generale, su tutte le operazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi associativi;
- l) con motivazioni di urgenza, assumere delibere di competenza del Consiglio generale, sottoponendole a ratifica alla prima riunione successiva dello stesso;
- m) proporre al Consiglio generale eventuali regolamenti interni.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta Confcooperative Terre d'Emilia, firma tutti gli atti della Confcooperative Terre d'Emilia ed ha il potere di nominare difensori per agire o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi giurisdizione; presiede il Consiglio generale, il Consiglio di presidenza e l'Assemblea quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi provinciali.

2. Spetta al Presidente:

- a) attuare le direttive fissate dagli organi di Confcooperative Terre d'Emilia;
- b) curare i rapporti di Confcooperative Terre d'Emilia con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni sindacali, professionali ed economiche di rilievo provinciale, nonché con le altre Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e dell'impresa sociale esistenti nel territorio e tutti gli altri rapporti con l'esterno;
- c) convocare il Consiglio generale, il Consiglio di Presidenza, l'Ufficio di presidenza e, su delibera del Consiglio generale, l'Assemblea, predisponendone l'ordine del giorno;
- d) esercitare tutte le altre funzioni demandategli dagli organi di Confcooperative Terre d'Emilia;
- e) adottare provvedimenti, in caso di motivata urgenza, di competenza del Consiglio di presidenza salvo successiva ratifica dello stesso alla sua prima riunione.

3. Il Presidente può delegare taluni dei suoi poteri o delle sue funzioni ad uno o più Vicepresidenti.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente vicario.

5. Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi; per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.

6. Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, il nuovo Presidente è eletto dal Consiglio generale e resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

ART. 15 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Presidente può proporre al Consiglio generale la nomina del Segretario generale, anche in persona diversa dai suoi componenti.

2. Il Segretario generale, nei limiti dei poteri conferiti, esplica con continuità di impegno le funzioni che gli vengono attribuite dal Consiglio generale.

3. Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio di presidenza ed a quelle del Consiglio generale, a meno che non ne faccia parte ad altro titolo come componente.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è costituito in forma collegiale.

2. È composto da tre revisori effettivi e due supplenti eletti, al di fuori dei suoi componenti, dall'Assemblea, la quale nomina altresì il Presidente dell'Organo di controllo. I supplenti subentrano in ordine di anzianità agli effettivi che cessino dalla carica o che siano impediti ad esercitare le loro funzioni. In caso di carenza dell'Organo, anche se costituito in forma monocratica, il Consiglio generale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.

3. I componenti l'Organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. I componenti dell'organo di controllo, almeno al Presidente, devono essere in possesso dei requisiti per la nomina a sindaco di società e iscritti nel registro dei revisori legali.

5. Spetta all'Organo di controllo vigilare sulla gestione finanziaria e sulla contabilità, nonché l'esame dello schema di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio generale. I componenti l'Organo di controllo intervengono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale. Il Presidente dell'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di presidenza.

ART. 17 - IL DIRETTORE

1. La direzione degli uffici di Confcooperative Terre d'Emilia è affidata ad un Direttore al quale spetta collaborare con il Presidente e, se nominato, con il Segretario Generale per dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio generale, del Consiglio di presidenza; coordinare

l'assistenza agli aderenti; proporre l'assunzione del personale necessario, dirigendo complessivamente l'attività degli uffici di Confcooperative Terre d'Emilia.

2. Il Direttore dovrà possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in particolare in tema di società cooperative.

3. Il Direttore è tenuto a partecipare alle riunioni formative organizzate da Confcooperative Nazionale.

4. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, del Consiglio di presidenza e del Consiglio generale.

ART. 18 - DELEGAZIONI PROVINCIALI E TERRITORIALI

1. Le Delegazioni provinciali di Bologna, Modena e Reggio Emilia sono composte dai consiglieri generali esponenti di enti aventi sede nei rispettivi territori.

2. Le Delegazioni provinciali sono convocate con i tempi e le modalità previste per il Consiglio generale dal coordinatore della Delegazione di cui alla lett.c) comma 2 articolo 8 del presente statuto e presiedute dallo stesso. Per la validità delle sue deliberazioni si applicano le stesse norme previste dal presente statuto per il Consiglio generale.

3. Le Delegazioni esprimono pareri

- sull'organizzazione delle sedi territoriali;
- sulla nomina del referente di sede territoriale;
- sulle politiche economiche e sindacali di esclusiva pertinenza territoriale;
- sulla relazione con entità esterne di esclusiva competenza territoriale e la loro partecipazione;
- promuovono iniziative per lo sviluppo della cooperazione territoriale.

4. Il Direttore Generale e il Segretario Generale dell'Unione, se nominato, possono partecipare alle riunioni delle Delegazioni alle quali devono essere sempre convocati.

5. Le Delegazioni provinciali potranno istituire delle Delegazioni territoriali, di carattere sub-provinciale.

6. Il Consiglio generale disciplina il funzionamento delle Delegazioni con un regolamento.

ART. 19 - SETTORI. COORDINAMENTI INTERSETTORIALI

1. In seno a Confcooperative Terre d'Emilia, le aderenti appartenenti alle diverse categorie possono raggrupparsi in "settori", anche territoriali, possibilmente corrispondenti alle Federazioni nazionali di Confcooperative, o costituire Coordinamenti intersettoriali.

2. I settori, ovvero i Coordinamenti intersettoriali, hanno il compito di trattare i problemi tecnici ed economici della categoria o delle categorie interessate, di prospetarli ed esporne la soluzione agli organi di Confcooperative Terre d'Emilia ed alla Federazione regionale.

3. L'organizzazione e l'attività dei settori, o dei Coordinamenti intersettoriali, possono essere ordinati da un regolamento che risponda ai principi generali del presente Statuto e degli Statuti delle corrispondenti Federazioni nazionali e regionali e deve essere approvato dal Consiglio generale.

ART. 20 - PATRIMONIO E GESTIONE

1. Confcooperative Terre d'Emilia gode di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale, nei limiti compatibili con le direttive generali poste da Confcooperative Nazionale, ed è sottoposta al controllo di Confcooperative nazionale e di Confcooperative Emilia-Romagna.

2. Delle obbligazioni contratte Confcooperative Terre d'Emilia risponde con il proprio patrimonio.

3. Il patrimonio di Confcooperative Terre d'Emilia è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto o per atti di liberalità, o per qualsiasi altro titolo.

4. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

6. Il contributo associativo confederale, quale sommatoria delle quote territoriali, regionale e nazionale è unico e viene incassato da un unico soggetto. Nel caso di riscossione ad un livello diverso da quello nazionale è necessaria apposita delega.

7. Sono entrate ordinarie:

- a) i contributi associativi ordinari territoriali, integrativi o di tesseramento, assistenziali e per servizi resi, corrisposti dagli enti aderenti;
- b) i contributi obbligatori per legge;
- c) gli interessi e le rendite patrimoniali.

Sono entrate straordinarie:

- d) le somme pervenute a qualsiasi titolo per atti di liberalità di enti o imprese aderenti, Enti, Associazioni, persone fisiche e altri soggetti;
- e) ogni altra eventuale entrata.

8. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio di presidenza secondo uno schema tipo predisposto dalla Confederazione e corredati della relazione dell'organo di controllo secondo uno schema tipo predisposto dalla Confederazione, dovranno essere sottoposti alla approvazione del Consiglio generale, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio quello consuntivo, ed entro la fine dell'anno precedente quello preventivo.

9. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, nominerà uno o più liquidatori.

10. Nel caso di scioglimento, il patrimonio netto sarà devoluto a Confcooperative Nazionale o ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'Organismo di controllo di cui

all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legislazione vigente.

ART. 21 – INCOMPATIBILITÀ

1. Al fine di preservare l'autonomia di Confcooperative Terre d'Emilia e di assicurare l'adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della stessa ed alla figura del Direttore e, se nominato, del Segretario generale, le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dallo Statuto confederale e dal Regolamento di attuazione.

ART. 22 – NORMA TRANSITORIA

1. In sede di nomina del primo Consiglio Generale eletto successivamente alla decorrenza degli effetti della Fusione tra Confcooperative Unione Metropolitana di Bologna, Confcooperative Unione Provinciale di Modena e Confcooperative Unione Provinciale di Reggio Emilia:
 - i componenti del Consiglio Generale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), saranno 30, eletti dalla prima Assemblea della Confcooperative Terre d'Emilia in numero uguale fra i delegati dei territori di Bologna, Modena e Reggio Emilia;
 - Nella elezione dei componenti del Consiglio Generale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), l'Assemblea Generale conferma i nominativi che saranno indicati dal Consiglio Metropolitan di Confcooperative Bologna, dal Consiglio Provinciale di Confcooperative Modena e dal Consiglio Provinciale di Confcooperative Reggio Emilia.